Comune di Vaglia

Città Metropolitana di Firenze

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE E LA TUTELA DEL VERDE PUBBLICO E PRIVATO

Approvato con deliberazione C.C. n. 71 del 30.11.2020

INDICE

TITOLO I - NORME DI CARATTERE GENERALE E AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 1 - Principi generali e finalità pag. 3

Art. 2 - Ambito di applicazione pag. 3

TITOLO II - GESTIONE E TUTELA DEL PATRIMONIO ARBOREO PUBBLICO E PRIVATO

Art. 3 - Abbattimenti e reimpianti pag. 4

Art. 4 - Procedure di abbattimento alberature poste su suolo pubblico e privato pag. 6

Art. 5 - Procedura di abbattimento urgente alberature poste su suolo pubblico e privato pag. 9

Art. 6 - Procedure di abbattimento alberature poste su suolo pubblico richiesto da privati pag. 10

Art. 7 - Norme di sicurezza da osservare per l'abbattimento e la potatura di alberi pubblici e privati pag. 11

Art. 8 - Accorgimenti da seguire per la potatura delle specie arboree ed arbustive esistenti pag. 11

Art. 9 - Norme di tutela dell'Area di pertinenza degli alberi pag. 12

TITOLO III – CONTROLLI E SISTEMA SANZIONATORIO

Art. 10 - Controlli pag. 13

Art. 11 - Sanzioni pag. 13

TITOLO IV – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 12 - Abrogazioni pag. 13

Art. 13 - Entrata in vigore pag. 14

TITOLO I - NORME DI CARATTERE GENERALE E AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 1 - Principi generali e finalità

1. Il presente Regolamento detta disposizioni per la salvaguardia e la gestione del verde e per la tutela di giardini e parchi, sia pubblici che privati.

2. In particolare, fermo restando quanto stabilito dalla normativa nazionale e regionale vigente, si applicano le norme contenute nel presente Regolamento per disciplinare specificatamente sia gli interventi sul patrimonio vegetale esistente, pubblico e privato, affinché ne sia garantita la protezione e la manutenzione, sia i lavori di realizzazione di opere che coinvolgano aree a verde, pubbliche e private.

3. Le disposizioni che seguono sono quindi finalizzate a:

   a) disciplinare l'abbattimento e regolare gli interventi sulle alberature, in modo da non comprometterne il ciclo vitale e l'equilibrio ecologico;
   b) fornire indicazioni in merito alla sostituzione degli alberi abbattuti al fine di garantire il mantenimento del patrimonio arboreo del territorio comunale;
   c) fornire indicazioni di merito e di metodo nella realizzazione di opere che interessino aree in cui sono presenti alberature e spazi a verde.

4. L'Amministrazione Comunale garantisce, in economia o in appalto, la gestione del verde pubblico e svolge ruolo d'indirizzo tecnico e di controllo per le aree situate nel territorio comunale.
   L'ufficio competente è il Settore IV - Lavori Pubblici Ambiente e Patrimonio, mentre la pianificazione e gli aspetti legati alle trasformazioni del suolo di rilevanza edilizia e paesaggistica sono di competenza del Settore III - Gestione del Territorio Edilizia Privata e Pianificazione Urbanistica.

5. L'Amministrazione Comunale rimane disponibile a fornire, a chiunque li richieda, chiarimenti su quanto riportato nel presente Regolamento, oltre ad indirizzi e linee attuative utili alla gestione e realizzazione del verde privato.

6. Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento, l'Amministrazione Comunale provvederà, con proprio personale, ai relativi controlli in loco, ai fini della verifica dei luoghi e degli impegni assunti dai richiedenti.

Art. 2 - Ambito di applicazione

1. Sono disciplinate dal presente Regolamento tutte le aree a verde non ricadenti in territorio rurale o in area boscata, come definita dall'art.3 della (L.R. n° 39/2000 e ss.mm.ii.), e non costituenti colture arboree specializzate con finalità produttive.
   Riguarda altresì gli alberi che, pur ricadendo in territorio rurale, sono posti all'interno di "parchi urbani", "giardini" e "orti botanici", per come definiti all'art. 3, comma 1, del D.P.G.R. 48/R 2003 e ss.mm.ii.. Il presente Regolamento non riguarda le procedure da attuare per

l'abbattimento degli alberi ricompresi nel taglio dei boschi, per come definiti all'art. 2 del D.P.G.R. 48/R 2003 e ss.mm.ii..

2. Gli alberi classificati come “monumentali” dovranno comunque ottemperare alle disposizioni contenute all’Art. 7 della Legge n° 10/2013 e ss. mm. ii., e al Titolo IV della L. R. Toscana n° 30/2015 e ss. mm. ii.

3. Le alberature che ricadono in zona soggetta a vincolo paesaggistico, ai sensi del D.Lgs. n° 42/2004 e ss. mm. ii., sono comunque soggette alle procedure previste dal D.P.R. n° 31/2017; quindi, qualora per gli interventi si rendesse necessario il rilascio di autorizzazione paesaggistica, la stessa avrà natura vincolante e sarà propedeutica alle disposizioni contenute nel presente Regolamento.

4. Sono compresi nell'ambito di applicazione del presente Regolamento:

   a) giardini, parchi, ed aree verdi comunali, di pertinenza di strutture di servizio (scuole ed altri edifici pubblici);
   b) alberature stradali, aiuole, verde spartitraffico e comunque pertinente alla viabilità;
   c) giardini, parchi, ed aree verdi private, interne al perimetro dei centri abitati, laddove per perimetro del centro abitato si intende il “Perimetro del territorio urbanizzato” per come rappresentato nella tavola di Piano Strutturale “STA07”;
   d) giardini, parchi, ed aree verdi private, anche situati all’esterno del perimetro dei centri abitati, esclusivamente se di pertinenza di edifici esistenti.

5. Il presente Regolamento non si applica all'abbattimento e agli interventi da eseguirsi su:

   a) alberi da frutto, piante arbustive ed erbacee;
   b) alberi privati, di qualsiasi specie, aventi circonferenza del fusto, misurata a 130 cm di altezza dal colletto, inferiore a 30 cm;
   c) alberi costituenti colture arboree specializzate con finalità produttive (arboricoltura da legno o produzione di biomassa);
   d) alberi facenti parte di boschi, così come definiti dall’art. 3 della Legge Forestale della Toscana (L.R. n° 39/2000 e ss.mm.ii.);
   e) alberi appartenenti ad una delle specie considerate infestanti (*AILANTO Ailanthus altissima – GELSO DA CARTA Brussonetia papyrifera – FALSO INDACO Amorpha fruticosa – ROBINIA Robinia pseudoacacia)*.

TITOLO II – GESTIONE E TUTELA DEL PATRIMONIO ARBOREO PUBBLICO E PRIVATO

Art. 3 - Abbattimenti e reimpianti

1. L'abbattimento di alberi è una procedura a cui ricorrere solo nel caso non sia possibile attuare altre soluzioni in grado di preservare salute e integrità della pianta.

2. Allo scopo di preservare la consistenza del patrimonio arboreo pubblico, i soggetti proprietari e/o gestori che intendono procedere con l'abbattimento di alberature poste su suolo pubblico, hanno la facoltà di concordare con l'Ufficio competente di cui al punto 4. dell'Art. 1, l'eventuale reimpianto di ogni albero abbattuto. Nel caso di interventi in aree soggette a vincolo paesaggistico, ai sensi del D.Lgs. n° 42/2004 e ss. mm. ii., il reimpianto dovrà avvenire con esemplare della stessa specie o di specie autoctone (o comunque storicamente naturalizzate e tipiche del luogo), da realizzarsi in aree a verde pubblico anche in luogo diverso da quello di abbattimento.

3. Salvo casi di accertata impossibilità espressamente documentata, allo scopo di preservare la consistenza del patrimonio arboreo privato, ai soggetti richiedenti l'abbattimento di alberature poste su suolo privato, è prescritto, ad eccezione del caso in cui sia necessario il diradamento di gruppi arborei troppo fitti, il reimpianto di ogni albero abbattuto con altro esemplare, quindi in numero minimo pari alle piante da abbattere, avente circonferenza del fusto, misurata a 130 cm di altezza dal colletto, di almeno 16 cm, e altezza di almeno 2,00 mt per le conifere. Nel caso di interventi in aree soggette a vincolo paesaggistico, ai sensi del D.Lgs. n° 42/2004 e ss. mm. ii., il reimpianto dovrà avvenire con esemplare della stessa specie o di specie autoctone (o comunque storicamente naturalizzate e tipiche del luogo).

4. Ai fini del reimpianto, sono ESCLUSE le specie arboreo-arbustive infestanti (*AILANTO Ailanthus altissima – GELSO DA CARTA Brussonetia papyrifera – FALSO INDACO Amorpha fruticosa – ROBINIA Robinia pseudoacacia)*.
   Qualora il numero delle piante da abbattere sia pari o superiore a tre è prescritto, fra queste, il reimpianto di almeno un albero da frutto, al fine di favorire l'entomofauna.

4.1 In tutti i casi, a dimostrazione dell'avvenuto reimpianto, il soggetto richiedente deve trasmettere opportuna documentazione fotografica all'Ufficio competente, con le modalità indicate nella relativa modulistica allegata al presente Regolamento.

5. Si ricorda che, nell'esecuzione del reimpianto, dovrà comunque essere garantita l'osservanza alle norme da Codice Civile in merito al rispetto delle distanze dai confini (Art. 892 C.C.), nonché l'osservanza dell'Art. 26 "Fasce di rispetto fuori dai centri abitati" e dell'Art. 27 "Fasce di rispetto nelle curve fuori dai centri abitati" del "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada".

6. In caso di accertata impossibilità al reimpianto di nuovi alberi, i soggetti richiedenti l'abbattimento sono tenuti a versare una somma pari al valore della pianta da abbattere, calcolato secondo i prezzi correnti desunti dal Prezzario Regionale in vigore.

7. L'abbattimento di alberature è consentito quando si verifica una delle seguenti condizioni:

   a) presenza di alberi situati in posizioni incompatibili con le prescrizioni del Codice della Strada e con le distanze legali da Codice Civile, in posizione inconciliabile con la pubblica sicurezza;
   b) presenza di alberi in posizione tale da impedire opere di pubblica utilità;

c) presenza di alberi situati a ridosso di edifici, che rischiano di comprometterne la stabilità strutturale, o comunque in posizione tale da recare danni ai medesimi in caso di eventuale caduta;
d) presenza di alberi situati a ridosso di reti di servizi (linee elettriche, linee di telecomunicazione, etc.);
e) presenza di alberi in posizione tale da causare lesioni a sedi viarie, a pavimentazioni, a recinzioni murarie;
f) presenza di alberi affetti da patologie non sanabili o che presentino caratteristiche di epidemicità tali da compromettere la salute di altre piante;
g) presenza di alberi "morti in piedi";
h) presenza di alberi il cui abbattimento selettivo si renda necessario a ridimensionare un'eccessiva densità arborea, che può compromettere la giusta crescita dei singoli esemplari;
i) presenza di alberi il cui abbattimento è funzionale a progetti di sistemazione di giardini e aree a verde, o nell'ambito di progetti riferiti ad interventi edilizi che coinvolgono anche giardini e aree a verde di pertinenza degli edifici.

7.1 L'abbattimento di alberature consentito al verificarsi di una delle condizioni suddette, deve osservare le procedure di cui al successivo Art. 4.

8. Oltre ai casi elencati al punto 7., possono verificarsi condizioni in cui si rende necessario l'abbattimento urgente di alberature, che è consentito esclusivamente quando si verificano:

a) condizioni critiche delle alberature a seguito di eventi calamitosi;
b) condizioni di pericolo imminente per la stabilità delle alberature.

8.1 L'abbattimento urgente di alberature consentito al verificarsi di una delle condizioni suddette, deve osservare le procedure di cui al successivo Art. 5.

9. Oltre ai casi elencati al punto 7. e al punto 8., possono verificarsi condizioni in cui il privato si trovi nella condizione di richiedere l'abbattimento di alberature poste su suolo pubblico; ciò è consentito esclusivamente nei seguenti casi:

a) evidente necessità per danneggiamenti alla proprietà privata;
b) apertura di nuovi passi carrabili se non possibile diversa localizzazione.

9.1 L'abbattimento di alberature consentito al verificarsi di una delle condizioni suddette, deve osservare le procedure di cui al successivo Art. 6.

Art. 4 - Procedure di abbattimento alberature poste su suolo pubblico e privato

1. E' esclusiva facoltà dell'Amministrazione Comunale eseguire o far eseguire, su proprietà comunali o da essa gestite, interventi di abbattimento, operazioni di manutenzione ordinaria e di manutenzione straordinaria sul verde pubblico, senza dover ottemperare alle procedure

previste dal presente Regolamento, fatto salvo il rispetto all'iter previsto per gli interventi ricadenti in area sottoposta a vincolo paesaggistico.

2. Qualora l'intervento ricada in area sottoposta a vincolo paesaggistico , il soggetto che intende richiedere l'abbattimento per uno dei casi previsti dal precedente Art. 3, punto 7., dovrà inoltrare richiesta di AUTORIZZAZIONE al Settore IV - Lavori Pubblici Ambiente e Patrimonio; la richiesta dovrà essere redatta in unica copia sull'apposito modello (Modello 1) allegato al presente Regolamento, nel quale saranno indicati:
   - le generalità ed il recapito telefonico del proprietario o dell'avente titolo;
   - l'ubicazione dell'intervento e i dati catastali della particella interessata;
   - il numero e le specie delle piante da abbattere;
   - dichiarazione in merito alla classificazione di "piante monumentali" di cui alla Legge n° 10/2013 e ss. mm. ii. e alla L. R. n° 30/2015 e ss. mm. ii;
   - dichiarazione in merito alla presenza di vincolo paesaggistico ai sensi del D.Lgs. n° 42/2004 e ss. mm. ii.;
   - dichiarazione di impegno alla sostituzione delle piante abbattute o di impossibilità di reimpianto e conseguente monetizzazione.

   Alla suddetta istanza dovranno essere allegati i seguenti elaborati e documenti:

   - relazione tecnica a firma di tecnico competente e abilitato contenente la descrizione del/i soggetto/i arboreo/i e le motivazioni della richiesta di abbattimento. Nel caso di richiesta per cause fitosanitarie, la medesima dovrà comprendere una "Relazione tecnico-fitoiatrica" oltre a, nel caso di problematiche fitostatiche, una "Valutazione di stabilità";
   - lo stato di fatto, lo stato di progetto e lo stato sovrapposto dell'area di intervento;
   - documentazione fotografica della/e pianta/e da abbattere, con indicazione dei punti di presa fotografica, riportati su una planimetria della proprietà;
   - la ricevuta del versamento dei diritti di segreteria, pari ad euro 30,00;
   - copia del documento d'identità del richiedente e del tecnico.

2.1 Per l'abbattimento di piante ricadenti in area assoggettata a vincolo paesaggistico, qualora sia necessario il rilascio di Autorizzazione paesaggistica, il richiedente può presentare contemporaneamente alla documentazione di cui al punto 2., anche la documentazione necessaria ai fini dell'ottenimento dell'Autorizzazione paesaggistica, la cui procedura verrà gestita dall'ufficio competente in materia paesaggistica, Settore III - Gestione del Territorio Edilizia Privata e Pianificazione Urbanistica.

2.2 Il rilascio dell'Autorizzazione all'abbattimento in aree soggette a vincolo paesaggistico è comunque subordinato alle procedure previste dal D.P.R. 31/2017 (*Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'Autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata*). Nel caso sia necessario il rilascio di Autorizzazione paesaggistica, il rilascio dell'Autorizzazione all'abbattimento avverrà entro il termine massimo di 30 giorni dall'ottenimento della medesima Autorizzazione paesaggistica; qualora l'intervento presenti le caratteristiche di esclusione dall'Autorizzazione paesaggistica, il rilascio

dell'Autorizzazione all'abbattimento avverrà entro il termine massimo di 30 giorni dalla presentazione dell'istanza di cui al punto 2..
I termini si interrompono in caso di richiesta di integrazioni da parte dei rispettivi uffici competenti.

3. Qualora l'intervento ricada in area NON sottoposta a vincolo paesaggistico, il soggetto che intende abbattere alberi per uno dei casi previsti dal precedente Art. 3, punto 7., dovrà inoltrare COMUNICAZIONE di abbattimento al Settore IV - Lavori Pubblici Ambiente e Patrimonio; la comunicazione dovrà essere redatta in unica copia sull'apposito modello (Modello 2) allegato al presente Regolamento, nel quale saranno indicati:
   - le generalità ed il recapito telefonico del proprietario o dell'avente titolo;
   - l'ubicazione dell'intervento e i dati catastali della particella interessata;
   - il numero e le specie delle piante da abbattere;
   - dichiarazione in merito all'assenza di vincolo paesaggistico ai sensi del D.Lgs. n° 42/2004 e ss. mm. ii.;
   - dichiarazione di impegno alla sostituzione delle piante abbattute o di impossibilità di reimpianto e conseguente monetizzazione.

   Alla suddetta comunicazione dovranno essere allegati i seguenti elaborati e documenti:

   - relazione tecnica a firma di tecnico competente e abilitato (NON dovuta per il caso di cui alla lettera g), punto 7. dell'Art. 3), contenente la descrizione del/i soggetto/i arboreo/i e le motivazioni della richiesta di abbattimento. Nel caso di richiesta per cause fitosanitarie, la medesima dovrà comprendere una "Relazione tecnico-fitoiatrica" oltre a, nel caso di problematiche fitostatiche, una "valutazione di stabilità";
   - lo stato di fatto, lo stato di progetto e lo stato sovrapposto dell'area di intervento;
   - documentazione fotografica della/e pianta/e da abbattere, con indicazione dei punti di presa fotografica, riportati su una planimetria della proprietà;
   - copia del documento d'identità del richiedente e del tecnico (NON dovuto per il caso di cui alla lettera g), punto 7. dell'Art. 3).

3.1 Nei 30 giorni successivi alla presentazione della suddetta Comunicazione, l'Ufficio competente ha la facoltà di richiedere eventuale documentazione integrativa; trascorsi 30 giorni senza che il titolare della Comunicazione abbia ricevuto alcuna corrispondenza dal Settore Lavori Pubblici Ambiente e Patrimonio, la procedura si riterrà conclusa con la forma del silenzio-assenso, quindi con valore di accoglimento dell'istanza, e il soggetto interessato potrà procedere all'abbattimento.

4. Gli abbattimenti previsti nell'ambito di interventi edilizi, verranno valutati dal Settore III - Gestione del Territorio Edilizia Privata e Pianificazione Urbanistica, contestualmente alla presentazione/richiesta del titolo abilitativo dovuto, nel quale il richiedente attesta il rispetto delle prescrizioni contenute nel presente Regolamento.

Art. 5 - Procedura di abbattimento urgente alberature poste su suolo pubblico e privato

1. Al fine di escludere un pericolo imminente e di salvaguardare l'incolumità di cose e persone, il proprietario o l'avente titolo, può procedere all'abbattimento immediato di alberature (nei casi di cui all'Art. 3, punto 8.), subito dopo aver presentato al Settore IV - Lavori Pubblici Ambiente e Patrimonio una COMUNICAZIONE da redigere in unica copia sull'apposito modello (Modello 3) allegato al presente Regolamento, nel quale saranno indicati:
   - le generalità ed il recapito telefonico del proprietario o avente titolo;
   - l'ubicazione dell'intervento e i dati catastali della particella interessata;
   - il numero e le specie delle piante da abbattere;
   - dichiarazione in merito alla presenza/assenza di vincolo paesaggistico ai sensi del D.Lgs. n° 42/2004 e ss. mm. ii.;
   - dichiarazione di impegno alla sostituzione delle piante abbattute o di impossibilità di reimpianto e conseguente monetizzazione.

   Alla suddetta comunicazione dovranno essere allegati i seguenti elaborati e documenti:

   - documentazione fotografica della/e pianta/e da abbattere, con indicazione dei punti di presa fotografica, riportati su una planimetria della proprietà;
   - copia del documento d'identità del richiedente.

   Nel caso in cui le piante non evidenzino visivamente le cause che determinano la ritenuta instabilità, alla suddetta comunicazione dovrà essere allegata inoltre:
   - perizia redatta da tecnico abilitato che descriva le cause dell'instabilità della pianta e ne motivi l'abbattimento;
   - copia del documento d'identità del tecnico.

   Tutta la documentazione suddetta dovrà essere inviata utilizzando la PEC del Comune al Settore IV - Lavori Pubblici Ambiente e Patrimonio, nonché alla Polizia Municipale.

1.1 Qualora l'Amministrazione Comunale, tramite i propri tecnici o eventualmente con tecnici da essa delegati, rilevi l'inconsistenza delle motivazioni portate per eseguire l'abbattimento urgente, considererà lo stesso non legittimo, e pertanto soggetto alle sanzioni previste al Titolo III.

1.2 Nei 15 giorni successivi alla presentazione della Comunicazione di abbattimento urgente, il proprietario o l'avente titolo dovrà adeguarsi all'iter previsto per la procedura ordinaria di cui all'Art. 4 (punto 2. e successivi), integrando la documentazione presentata con la Comunicazione d'urgenza.
Dovrà altresì, relativamente al reimpianto delle alberature abbattute, adempiere a quanto normato dal presente Regolamento all'Art. 3, punto 2., 3., 4., 5. e 6..

Art. 6 - Procedure di abbattimento alberature poste su suolo pubblico richiesto da privati

1. Nei casi di cui alla lettera a), punto 9., dell'Art. 3, ossia qualora appaia evidente la necessità di abbattere alberature poste su suolo pubblico per danneggiamenti alla proprietà privata, la richiesta di abbattimento è subordinata alla presentazione, da parte del richiedente, di SEGNALAZIONE, redatta in carta libera, indirizzata al Responsabile del Settore IV - Lavori Pubblici Ambiente e Patrimonio, corredata da documentazione fotografica ed elaborati necessari a definirne l'ubicazione, con dimostrazione di impossibilità di interventi alternativi all'abbattimento, evidenziando quindi lo stato di necessità. Entro 30 giorni verrà verificata l'effettiva necessità dell'abbattimento, a seguito della quale l'Amministrazione Comunale provvederà direttamente al medesimo abbattimento entro ulteriori 60 giorni.

2. Nei casi di cui alla lettera b), punto 9., dell'Art. 3, ossia qualora il privato abbia necessità di aprire nuovi passi carrabili, per i quali non sia possibile diversa localizzazione, la richiesta di abbattimento è subordinata alla presentazione, da parte del richiedente, di richiesta di AUTORIZZAZIONE indirizzata al Responsabile del Settore IV - Lavori Pubblici Ambiente e Patrimonio; la richiesta dovrà essere redatta in unica copia sull'apposito modello (Modello 4) allegato al presente Regolamento, nel quale saranno indicati:
   - le generalità ed il recapito telefonico del proprietario o dell'avente titolo;
   - l'ubicazione dell'intervento e i dati catastali della particella interessata;
   - il numero e le specie delle piante da abbattere;
   - dichiarazione in merito alla classificazione di "piante monumentali" di cui alla Legge n° 10/2013 e ss. mm. ii. e alla L. R. n° 30/2015 e ss. mm. ii;
   - dichiarazione in merito alla presenza/assenza di vincolo paesaggistico ai sensi del D.Lgs. n° 42/2004 e ss. mm. ii.;

   Alla suddetta istanza dovranno essere allegati i seguenti elaborati e documenti:

   - relazione tecnica a firma di tecnico competente e abilitato contenente la descrizione del/i soggetto/i arboreo/i da abbattere, oltre a quanto necessario a dimostrare l'impossibilità e/o l'inopportunità di alternative alla localizzazione del nuovo passo carrabile;
   - lo stato di fatto, lo stato di progetto e lo stato sovrapposto dell'area di intervento;
   - documentazione fotografica della/e pianta/e da abbattere, con indicazione dei punti di presa fotografica, riportati su una planimetria della proprietà;
   - la ricevuta del versamento dei diritti di segreteria, pari ad euro 30,00;
   - copia del documento d'identità del richiedente e del tecnico.

2.1 I soggetti privati, prima dell'abbattimento, sono tenuti a versare una somma pari al valore della pianta da abbattere, calcolato secondo i prezzi correnti desunti dal Prezzario Regionale in vigore, e comunicata in fase di istruttoria della pratica; dovranno altresì provvedere, a proprie spese, all'abbattimento, previo rilascio di Autorizzazione da parte dell'Ufficio competente. Le somme versate, relative al valore dell'albero da abbattere, verranno impiegate per la manutenzione, il ripristino e l'incremento del patrimonio verde cittadino.

2.2 Qualora l'abbattimento di alberature finalizzato all'apertura di nuovi passi carrabili, ricadesse in area assoggettata a vincolo paesaggistico, il richiedente può presentare contemporaneamente alla documentazione di cui al punto 2., anche la documentazione necessaria all'ottenimento dell'Autorizzazione paesaggistica, la cui procedura verrà gestita dall'ufficio competente in materia paesaggistica, Settore III - Gestione del Territorio Edilizia Privata e Pianificazione Urbanistica.

2.3 Il rilascio dell'Autorizzazione all'abbattimento in aree soggette a vincolo paesaggistico è comunque subordinato alle procedure previste dal D.P.R. 31/2017 (*Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'Autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata*); il rilascio dell'Autorizzazione all'abbattimento avverrà entro il termine massimo di 30 giorni dall'ottenimento della suddetta Autorizzazione paesaggistica.
I termini si interrompono in caso di richiesta di integrazioni da parte dei rispettivi uffici competenti.

Art. 7 - Norme di sicurezza da osservare per l'abbattimento e la potatura di alberi pubblici e privati

1. Durante le operazioni di abbattimento e di potatura di alberi, gli esecutori dovranno:

- osservare quanto previsto dal D.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. sulla salute e sicurezza sul lavoro;
- qualora venisse interessata la viabilità, garantire la circolazione del traffico veicolare e pedonale, comunicando al Comando di Polizia Municipale le date in cui si svolgeranno gli interventi, e apponendo idonea segnaletica e strutture di protezione, nel rispetto della normativa vigente;
- adoperarsi affinché i lavori siano eseguiti a perfetta regola d'arte;
- adottare ogni provvedimento al fine di ridurre al massimo i rischi di trasmissione di fitopatie aventi carattere epidemico, con l'adozione delle opportune misure e accorgimenti tecnici previsti dalle vigenti normative in materia.

Art. 8 - Accorgimenti da seguire per la potatura delle specie arboree ed arbustive esistenti

1. La potatura degli alberi potrà essere praticata nei seguenti casi:
   - per mantenere o ripristinare lo stato di equilibrio tra i vari organi ed assicurare alla pianta migliori condizioni vegetative, di stabilità e di resistenza a fattori biotici ed abiotici;
   - per allevamenti in forma obbligata (siepi) o per potature di allevamento in caso di impianti particolari (es. viali);
   - per l'eliminazione di rami secchi, danneggiati o malati ovvero per motivi fitosanitari;
   - per la salvaguardia dell'incolumità pubblica o per intralcio alla circolazione stradale;
   - per interferenza con elettrodotti, reti tecnologiche aeree preesistenti, viabilità pubblica.

2. Gli interventi di potatura sono consentiti senza necessità di produrre richiesta di Autorizzazione o Comunicazione.

Art. 9 - Norme di tutela dell'Area di Pertinenza degli alberi

1. Gli alberi, in base all'altezza che raggiungono alla maturità, si dividono in tre classi di grandezza come di seguito riportato:

CLASSE DI GRANDEZZA	ALTEZZA DELLE PIANTE A MATURITA'
Prima grandezza	> 20 metri
Seconda grandezza	10-20 metri
Terza grandezza	<10 metri

2. L' Area di pertinenza di un albero viene calcolata considerando lo sviluppo dell'apparato aereo e di quello radicale; è definita dalla circonferenza a terra, avente come centro il fusto dell'albero, secondo il seguente schema:

AREA PERTINENZA ALBERI	
CLASSE DI GRANDEZZA	**RAGGIO IN METRI**
Prima grandezza	4
Seconda grandezza	3
Terza grandezza	2

3. Ai fini della tutela delle alberature esistenti, e nei progetti di nuovo impianto, entro l'area di pertinenza degli alberi viene di norma vietata ogni attività che possa causare danno, deperimento o morte della pianta, o che possa metterne a rischio il normale sviluppo.
   All'interno dell'area di pertinenza degli alberi gli interventi che seguono NON sono consentiti:

   - impermeabilizzazione del suolo, anche per costipamento, di una superficie superiore al 50% dell'Area di Pertinenza degli alberi;
   - esecuzione di riporti che non siano di terreno agrario, ad eccezione del sottofondo di pavimentazioni leggere con spessore non superiore a cm 20;
   - esecuzione di scavi e buche che comportino lesioni alle radici principali di sostegno;
   - spargimento di qualsiasi sostanza nociva per la salute degli alberi e, in particolare, sali, acidi, oli, sostanze bituminose, tempere e vernici, sostanze chimiche nocive, acque di scarico, pietre e materiali ferrosi;
   - uso improprio di prodotti diserbanti, spargimento di sale sulle superfici ghiacciate con esclusione delle aree destinate al pubblico transito;
   - installazione di pali per l'illuminazione pubblica e cartellonistica pubblicitaria.

3.1 In deroga a quanto indicato al punto 3. del presente articolo, per le alberature pubbliche esistenti poste lungo la pubblica viabilità, nel caso di aree di pertinenza ridotte, dove non è possibile il rispetto delle condizioni di cui al punto3., sarà concesso effettuarne il rinnovo degli elementi vegetali nelle stesse condizioni dello stato di fatto.

TITOLO III – CONTROLLI E SISTEMA SANZIONATORIO

Art. 10 - Controlli

1. L'Amministrazione Comunale, tramite proprio personale, potrà effettuare controlli sulle pratiche presentate inerenti l'abbattimento di alberature (siano esse soggette a Dichiarazione o ad Autorizzazione).

2. Qualora dai controlli effettuati risultassero incongruenze con quanto dichiarato, e/o che il reimpianto non sia stato eseguito conformemente a quanto dichiarato, o che le alberature reimpiantate non avessero attecchito senza che il proprietario o l'avente titolo avesse provveduto ad un nuovo reimpianto, verranno applicate le sanzioni di cui al successivo Art. 11.

Art. 11 - Sanzioni

1. La violazione delle norme e prescrizioni contenute nel presente Regolamento comporta, ai sensi dell'art.7 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.sm.ii., l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria con importo variabile da € 80,00 a € 500,00 che sarà erogata dagli organi competenti dell'Amministrazione Comunale, salvo l'applicazione di specifica normativa quando il fatto costituisca più grave illecito.

2. La sanzione amministrativa si applica indipendentemente da ogni altra forma di responsabilità a carico del trasgressore e degli eventuali obbligati in solido, oltre al risarcimento dell'eventuale danno subito dall'Amministrazione Comunale.

3. Il rispetto della normativa del Codice Civile è tutelato dall'ordinamento vigente in materia di diritti di terzi, ed esula dall'applicazione delle sanzioni del presente Regolamento.

TITOLO IV – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 12 – Abrogazioni

A decorrere dall'entrata in vigore del presente Regolamento si intendono abrogate tutte le disposizioni regolamentari in materia di tutela del verde pubblico e privato emanate precedentemente dal Comune; si intende altresì abrogato l'art. 38 "*Tutela e valorizzazione del verde*" del Regolamento Edilizio Comunale approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n° 3 del 14.01.2010.

Art. 13 - Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore trascorsi quindici giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio della deliberazione consiliare di approvazione, e nel rispetto di quanto stabilito dallo Statuto del Comune.